

Oggetto: D.Lgs. n° 81/08 (Testo unico sulla sicurezza) – Principali adempimenti inerenti la tutela della salute e della sicurezza negli studi tecnici.

Com'è noto, il D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 (il cosiddetto Testo Unico in materia di tutela della salute e sicurezza nelle attività lavorative) è entrato in vigore il **15 maggio 2008** per molti articoli, tranne alcuni che entreranno in vigore il **15 maggio 2009**.

Tra le numerose novità introdotte si citano a titolo esemplificativo:

- estensione della definizione di lavoratore, soggetto alle norme di tutela della salute e sicurezza, anche ai cosiddetti lavoratori atipici (stagisti, contratti a progetto, collaborazioni coordinate e continuative, lavoro interinale, ecc.),
- obbligo di effettuare la Valutazione dei Rischi per tutti i rischi presenti,
- sospensione dell'attività imprenditoriale nel caso di reiterate violazioni, quali ad esempio la mancata nomina del RSPP, la mancata valutazione del rischio o la mancata formazione.

Si ritiene di fondamentale importanza ricordare i due principali obblighi:

NOMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)

Il datore di lavoro deve **nominare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)**, ruolo che negli studi tecnici è generalmente ricoperto dal datore di lavoro stesso.

Il datore di lavoro che svolge personalmente i compiti di RSPP deve frequentare un **corso di 16 ore**, nonché corsi periodici di aggiornamento: **si allega scheda di iscrizione al corso per datori di lavoro che svolgono la funzione di RSPP.**

La mancata erogazione della formazione e la mancata designazione del RSPP sono considerate motivo di sospensione dell'attività imprenditoriale.

VALUTAZIONE DEI RISCHI

Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare la **valutazione di tutti i rischi**.

Negli studi con un numero di lavoratori **non superiore a 10**, il datore di lavoro, fino alla data di pubblicazione delle procedure standardizzate, potrà effettuare **l'autocertificazione dell'avvenuta valutazione dei rischi**: **si allega fac simile per l'autocertificazione della valutazione dei rischi.**

Negli altri casi (aziende con più di 10 lavoratori) deve essere redatto un documento scritto di valutazione dei rischi per ogni sede operativa, documento che deve avere data certa (**obbligo a partire dal 15/05/2009**). **La mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi è considerata motivo di sospensione dell'attività imprenditoriale.**

La valutazione dei rischi (o l'autocertificazione) deve essere conservata nel proprio studio, a disposizione degli Enti di controllo.